

**CONTRATTO DI SERVIZIO**  
**TRA**  
**SPORT E SALUTE S.p.A.**  
**E**  
**COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO**

**INDICE**

- Art. 1 Oggetto**
- Art. 2 Durata**
- Art. 3 Modello di riferimento Contratto 2020**
- Art. 4 Avvalimento di uffici per le attività istituzionali del CONI)**
- Art. 5 Attività in Servizio**
- Art. 6 Comitato di Gestione**
- Art. 7 Impegni tra le Parti**
- Art. 8 Livelli di servizio**
- Art. 9 Utilizzo Spazi**
- Art. 10 Corrispettivi**
- Art. 11 Fatturazione e modalità di pagamento**
- Art. 12 Variazione del corrispettivo**
- Art. 13 Controversie**
- Art. 14 Modifiche e aggiornamenti contrattuali**
- Art. 15 Trattamento dati**
- Art. 16 Trasparenza**
- Art. 17 Oneri fiscali**
- Art. 18 Disposizioni transitorie**
- Art. 19 Disposizioni finali**

## CONTRATTO SERVIZIO

tra

Sport e Salute S.p.A. (di seguito anche “Sport e Salute”), con sede in Roma, Piazza Lauro de Bosis 15, P.IVA 07207761003, in persona del Presidente e Amministratore Delegato, Ing. Rocco Sabelli

e

Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito anche “CONI”), con sede in Roma, Piazza Lauro de Bosis 15, codice fiscale 01405170588, in persona del Presidente, Dott. Giovanni Malagò

### PREMESSA

1. Ai sensi dell’art. 8, commi 1 e 2, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2002, n. 178, e s.m.i. (di seguito anche “D.L.”), CONI per l’espletamento dei suoi compiti si avvale di Sport e Salute.
2. L’art. 8, comma 8, D.L. dispone che i rapporti, anche finanziari, tra CONI e Sport e Salute sono disciplinati da un contratto di servizio annuale.
3. Sport e Salute e CONI hanno sottoscritto l’Accordo 6 agosto 2019 (di seguito anche “Accordo”), che si allega quale parte integrante e sostanziale (Allegato A) assieme ai relativi allegati (Allegato B), per il Contratto di Servizio 2020 (di seguito “Contratto 2020”), con cui hanno definito, in coerenza con la suddetta disponibilità di risorse prevista dalla legge n. 145/2018, le prestazioni e la cornice finanziaria per il Contratto 2020 all’interno della complessiva previsione di spesa del CONI (inclusi dunque i costi di attività proprie del CONI non all’interno del Contratto di Servizio ed altri oneri propri del bilancio CONI).
4. In data 18 ottobre 2019 l’Avvocatura Generale dello Stato ha ricostruito, con un parere che qui si intende interamente richiamato e trascritto (Allegato C), il quadro giuridico che governa i rapporti tra le Parti.
5. CONI e Sport e Salute intendono sottoscrivere, come in effetti sottoscrivono, il Contratto di servizio per l’anno 2019 (di seguito anche “Contratto”), disciplinando i

reciproci impegni all'interno del quadro giuridico e finanziario sopra richiamato.


Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

**Art. 1**  
**(Oggetto)**

1. Il Contratto ha ad oggetto le modalità con le quali CONI si avvale di Sport e Salute per svolgere:
  - a) le attività di natura istituzionale di cui al successivo articolo 4;
  - b) le altre prestazioni di cui al successivo articolo 5.
2. Lo svolgimento delle attività previste dal Contratto è strumentale al perseguimento da parte del CONI dei compiti istituzionali ad esso assegnati dalla normativa vigente, anche alla luce della sua appartenenza al Movimento olimpico.
3. Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

**Art. 2**  
**(Durata)**

1. Il Contratto, tenuto conto di quanto specificato all'art. 18, opera fino al 31 dicembre 2019 ed assume efficacia dopo l'approvazione dell'Autorità di Governo competente in materia di sport, ai sensi dell'articolo 8, comma 8, D.L.
2. Il Contratto non potrà essere oggetto di rinnovo tacito. Fino alla stipula e approvazione del successivo Contratto 2020, limitatamente al tempo a ciò strettamente necessario, CONI e Sport e Salute opereranno in continuità dei propri servizi e prestazioni, alle medesime condizioni.

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a vertical stroke on the right side.

### **Art. 3**

#### **(Modello di riferimento Contratto 2020)**


1. Le Parti si danno atto che il Contratto e l'Accordo - quest'ultimo integralmente applicabile, in assenza di decremento del saldo, ove non espressamente derogato dal Contratto - costituiscono il modello di riferimento anche per la stipula del Contratto 2020, fatte salve modifiche e adattamenti resi necessari da eventuali mutamenti del quadro normativo e/o delle cornici finanziarie di riferimento.

### **Art. 4**

#### **(Avvalimento di uffici per le attività istituzionali del CONI)**

1. Per garantire al CONI lo svolgimento delle sue attività istituzionali, attraverso l'avvalimento, così come descritto nel Parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, Sport e Salute mette a disposizione del CONI i seguenti uffici come da allegato (allegato D):

- Supporto Commissioni impianti sportivi
- Organismi sportivi DSA EPS AB
- Rapporti con i media CONI
- Statuti e Regolamenti
- Segreteria Organi di Giustizia
- Scienza dello sport
- Amministrazione controllo delle attività di P.O./A.L.
- Servizi di Squadra
- Centri di preparazione Olimpica (Acqua acetosa, Formia, Tirrenia)
- Segreteria Presidente CONI
- Segreteria Segretario Generale CONI
- Vigilanza CONI
- Progetti Speciali CONI

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by several loops and a vertical stroke at the end. Below the main signature, there are two smaller, vertical strokes.

- Affari Legislativi CONI

- Organi Collegiali CONI

2. L'avvalimento degli uffici Vigilanza CONI, Progetti Speciali CONI, Affari Legislativi CONI, Organi Collegiali CONI sarà concordato solo per una parte dell'Ufficio, comunque riferita a contenuti organizzativi omogenei.

3. Tali uffici sono soggetti al potere di direzione e controllo del CONI, con ogni conseguente responsabilità, che potrà - nei limiti e alle condizioni definite dal parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato il 18 ottobre 2019 - gestirli ed organizzarli in funzione delle proprie esigenze istituzionali, per tutto il periodo di vigenza ed efficacia del Contratto, restando in capo a Sport e Salute la titolarità dei poteri propri del rapporto di lavoro del personale da essa dipendente. CONI si assume la responsabilità di eventuali prestazioni lavorative di fatto che possano generare rivendicazioni di qualsiasi tipo nei confronti del datore di lavoro. Alla responsabilità del CONI saranno inoltre riferite le eventuali condotte dei dipendenti di Sport e Salute oggetto di avvalimento e le tematiche della sicurezza del lavoro.

#### Art. 5


#### (Attività in Servizio)

1. Sport e Salute si obbliga a rendere, attraverso l'organizzazione autonoma dei mezzi e del personale a ciò necessario, i servizi di seguito individuati.

2. Con riferimento alle Direzioni Amministrazione, Finanza e Controllo e Legale e Affari Societari e ai fini del migliore espletamento di tali servizi, Sport e Salute costituirà le funzioni dedicate in misura prevalente e prioritaria, definite *CONI Partner*, che operano all'interno di Sport e Salute, a riporto diretto del Responsabile della Direzione.

3. Con riferimento ai servizi da rendersi ai sensi dei commi che precedono, le Parti precisano quanto segue:


a) **Territorio (Uffici periferici):** supporto di segreteria necessario all'attività dei Presidenti dei Comitati regionali del CONI, con concessione di uno spazio uso ufficio per il Presidente pari al 10% della metratura dello spazio complessivo e



relativi servizi di facility management; ogni ulteriore servizio o prestazione eventualmente richiesto dal CONI rientra nell'ambito di applicazione dell'ultimo comma del presente articolo; resta inteso che, anche a livello territoriale, Sport e Salute e CONI avranno accountability separate;

b) **Medicina dello Sport:** erogazione di prestazioni per la certificazione, cura, preparazione e riabilitazione psico-fisica degli atleti d'élite individuati nell'elenco di cui all'Allegato E, che costituisce parte integrante del Contratto; ai fini della migliore fornitura del servizio e nei limiti delle relative compatibilità economico finanziarie, le Parti concordano di osservare le seguenti modalità:

- nell'ipotesi di concomitanza di esigenze, Sport e Salute si impegna a rendere in via prioritaria le prestazioni agli atleti di cui all'Allegato E;
- l'eventuale nomina o revoca del Direttore Sanitario dell'Istituto di Medicina dello Sport è effettuata da Sport e Salute, avendo preventivamente acquisito da parte di CONI il gradimento, che non potrà essere irragionevolmente negato;
- la nomina del Chief Medical Officer, ove necessaria per gli eventi internazionali in cui è impegnata la squadra olimpica, è effettuata dal CONI, avendo preventivamente acquisito da parte di Sport e Salute il gradimento, nel caso di professionisti con contratto stipulato da Sport e Salute, che non potrà essere irragionevolmente negato;
- l'individuazione degli staff medici per gli eventi nazionali e internazionali in cui è impegnata la squadra olimpica, se dipendenti di Sport e Salute, è effettuata dal CONI, avendo preventivamente acquisito l'assenso di Sport e Salute che non potrà essere irragionevolmente negato;
- Sport e Salute utilizza i macchinari medico diagnostici di proprietà del CONI, oltre che per l'erogazione delle prestazioni previste nella presente disposizione, anche per la propria attività istituzionale e commerciale (prestazioni a favore di terzi);
- Sport e Salute potrà utilizzare i marchi CONI esclusivamente in collegamento con l'Istituto di Medicina dello Sport;
- ai sensi del presente articolo, per prestazione s'intende ogni singolo contatto (visita, seduta, esame, etc.) che gli atleti indicati nell'Allegato E sostengano con il personale dell'Istituto nell'ambito di un'attività riconducibile nel tariffario dell'Istituto



stesso; a titolo esemplificativo si considera prestazione ogni singola prestazione fisioterapica, ogni singolo esame radiografico, ogni singola visita, ogni singolo intervento;

4. Sport e Salute fornirà altresì l'attività dei seguenti Servizi: Risorse Umane, Organizzazione e Scuola dello Sport, Acquisti (con modalità specifiche nella composizione della Commissione aggiudicatrice, per rispettare le specificità del CONI), Ingegneria dello Sport, Infrastrutture e Sistemi.

5. Le Parti si danno atto e concordano che CONI, nell'ambito della propria disponibilità di risorse finanziarie, potrà richiedere a Sport e Salute servizi aggiuntivi con modalità e pianificazione condivise tra le Parti; con riferimento alle attività di cui all'art. 4 comma 1, tali servizi non potranno essere irragionevolmente negati e saranno remunerati con un corrispettivo definito secondo i criteri di cui all'art. 10.

#### **Art. 6 (Comitato di Gestione)**


1. Le Parti costituiscono un Comitato di Gestione CONI - Sport e Salute, così composto:

- Presidente CONI
- Presidente e Amministratore Delegato Sport e Salute spa
- Segretario Generale CONI
- 1 Dirigente interno indicato da Sport e Salute
- 1 Dirigente interno da concordare fra le Parti.

2. Il Comitato gestisce in maniera coordinata e integrata, decidendo senza ricorrere al meccanismo del voto, le attività di seguito elencate:

- Marketing dei marchi CONI (5 Cerchi, Italia Team e Casa Italia)
- Coordinamento centrale delle attività degli Organismi Territoriali CONI
- Dati Statistici dello Sport.

3. Il Comitato avrà la responsabilità di pianificare le attività sopra citate, definendo la programmazione delle risorse necessarie e monitorando l'andamento delle attività.



**Art. 7**  
**(Impegni tra le Parti)**

1. Ai fini dell'attuazione del Contratto, CONI e Sport e Salute si impegnano, per quanto di propria competenza, a svolgere tutte le attività e a fornire tutte le informazioni che dovessero essere necessarie o comunque utili a Sport e Salute nella fornitura dei servizi e, conseguentemente, per il perseguimento delle finalità istituzionali del CONI.
2. CONI e Sport e Salute si impegnano, inoltre, ad attivare tutti i processi utili nonché a garantire la cooperazione dei propri Organi, nazionali e territoriali, e a garantire i rapporti con le altre strutture ed enti nazionali e internazionali che si rendessero necessari per il buon esito delle attività di cui al presente accordo.
3. CONI si impegna a dare attuazione al Contratto esclusivamente ai fini dello svolgimento della propria attività istituzionale.

**Art. 8**  
**(Livelli di servizio)**

1. Sport e Salute si impegna a fornire i Servizi secondo diligenza professionale, adottando tutti gli accorgimenti e le misure idonee a consentire l'efficace e tempestivo svolgimento dei Servizi, assicurando le prestazioni strumentali al perseguimento degli scopi istituzionali del CONI di cui all'art. 4 comma 1 e garantendo il regolare ed efficiente funzionamento del CONI
2. Le Parti concordano circa l'attivazione di un adeguato sistema di monitoraggio e controllo delle attività, in grado di consentire la verifica del rispetto dei livelli di servizio.
3. Sport e Salute dà atto che il dimensionamento dei servizi è effettuato sulla base dei fabbisogni standard di strutture analoghe e il loro livello qualitativo è misurabile sulla base del livello finora assicurato, tenendo conto delle specificità di ogni singola prestazione, che CONI dichiara adeguato alle proprie necessità; nello svolgimento delle attività previste dal Contratto, Sport e Salute è tenuta a garantire al CONI prestazioni e




servizi al minor costo possibile fermo restando l'obbligo di assicurare adeguati *standard* di qualità.

**Art. 9**  
**(Utilizzo Spazi)**

1. Le Parti, tenuto conto della necessità di valutare se l'attuale occupazione degli spazi risulta coerente con le novità organizzative derivanti dalle forme di avvalimento e svolgimento delle attività previste dal Contratto, si impegnano a negoziare secondo buona fede entro il 30 gennaio 2020 una riorganizzazione degli spazi che sia più funzionale alle esigenze delle Parti.
2. Sino al raggiungimento di un'intesa ai sensi del comma 1, le Parti continueranno ad occupare le aree attualmente utilizzate.

**Art. 10**  
**(Corrispettivi)**

1. CONI si obbliga a erogare, quale corrispettivo finanziario per la fornitura di quanto previsto dal Contratto, per il periodo dal 1° Luglio 2019 al 31 dicembre 2019, la somma complessiva di € 15.186/000 + IVA come per legge (pari a € 18.213/000 incl. IVA), come articolata nell'Allegato F. Il corrispettivo di cui sopra è calcolato, rispetto a quanto riportato nell'Accordo, limitatamente al II^ semestre 2019 (ove l'Accordo, nei propri allegati, riportava per il 2019, il corrispettivo relativo all'intero esercizio).
2. Resta inteso tra le Parti che i corrispettivi potranno subire delle variazioni in caso di modifiche legislative al regime dell'IVA. Le Parti danno atto che i corrispettivi suindicati sono stati stimati in base al budget 2019 di tutti i costi diretti e indiretti, sostenuti da Sport e Salute per la realizzazione delle attività e delle prestazioni richieste, e che gli stessi sono suscettibili di efficienze che CONI potrà conseguire attraverso una riduzione dei costi del personale dell'attività previste e un ridimensionamento degli spazi ad uso ufficio. Resta salvo che, proprio perché stimati in base al budget 2019, gli importi di cui

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'H' or similar character. The second signature is a more complex, flowing cursive signature.

sopra potranno essere suscettibili di conguagli anche in aumento. Essi saranno come da prassi consuntivati a cura dell'Amministrazione Finanza e Controllo in sede di chiusura di bilancio.

## **Art. 11**

### **(Fatturazione e modalità di pagamento)**

1. I corrispettivi sono fatturati "a corpo", con scadenze trimestrali, salvo eventuali prestazioni che potranno essere fatturate separatamente per motivi fiscali. Ordinariamente, e con riferimento a quanto previsto dall'art. 2 del Decreto del Ministero Economia e Finanze dell'11 marzo 2005, il pagamento dei corrispettivi avverrà con cadenza trimestrale, entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture.
2. CONI, per consentire a Sport e Salute di approntare i necessari mezzi, risorse e strutture finalizzate all'erogazione dei servizi e delle attività previste nel Contratto, eroga alla stessa entro il 31 dicembre 2019 un acconto pari e non inferiore al 25% dell'onere complessivo stimato per l'anno successivo (per il 2020 stimato su base 12 mesi del corrispettivo previsto all'art. 10).
3. CONI si impegna a dare immediata comunicazione a Sport e Salute dell'avvenuto accredito di tutte le risorse in entrata, ai fini della regolazione dei rapporti finanziari.
4. In caso di ritardi nell'incasso delle quote delle risorse provenienti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, CONI e Sport e Salute concorderanno misure ed interventi volti a garantire la continuità delle attività e dei servizi previsti dal Contratto.
5. CONI e Sport e Salute si impegnano a comunicarsi tempestivamente eventuali disposizioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze in merito a necessari ulteriori accantonamenti/tagli di quota parte dell'ammontare delle risorse dello Stato per l'esercizio 2020. CONI e Sport e Salute, in tal caso, concorderanno le attività che potranno essere contenute, ovvero non realizzate, al fine di ridurre ulteriormente i costi contrattuali, facendo comunque salve tutte le attività già eseguite da Sport e Salute e gli impegni assunti da Sport e Salute nei confronti di terzi.



6. Nel caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo di cui al precedente articolo 10, Sport e Salute potrà procedere alla riprogrammazione quantitativa e/o qualitativa dei singoli servizi forniti ai sensi del Contratto. Tale riprogrammazione, finalizzata al mantenimento dell'originale equilibrio economico-finanziario del Contratto, potrà prevedere la soppressione/rimodulazione di un quantitativo di servizi tale da compensare integralmente la parte di corrispettivo non erogata secondo le modalità di cui al presente articolo.

7. Indipendentemente dal mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario del Contratto, qualora l'insufficienza dei fondi non consenta a CONI di corrispondere a Sport e Salute il corrispettivo complessivo nei termini previsti dal presente articolo, le Parti condividono la necessità di sospendere il Contratto e di mantenere, sino alla definizione di un nuovo accordo, i servizi strettamente essenziali al funzionamento di CONI.


## Art. 12

### (Variazione del corrispettivo)

1. CONI e Sport e Salute provvederanno alla stipula di una scrittura integrativa/rettificativa del Contratto, a beneficio e nell'interesse delle parti, qualora nel corso dell'esercizio e rispetto a quanto previsto nel budget approvati dai rispettivi organi:

- a) vengano richieste da CONI ulteriori o diverse prestazioni, significative da un punto di vista economico rispetto al totale valore del corrispettivo pattuito (es. servizi aggiuntivi);
- b) CONI rinunci a prestazioni significative da un punto di vista economico rispetto al totale valore del corrispettivo pattuito, sempre che ciò non arrechi danni patrimoniali a Sport e Salute, salvi gli adempimenti di legge da parte di CONI;
- c) i costi di prestazioni già rese e da rendere siano, da un punto di vista economico, significativamente diversi rispetto al totale valore del corrispettivo pattuito in base a quelli preventivati.

2. In corso di esecuzione del Contratto, le parti effettuano uno stato di avanzamento trimestrale volto alla verifica del rispettivo avanzamento dei costi, sulla base del quale sarà verificato se considerare ricompresi all'interno del corrispettivo definito nel



Contratto eventuali attività extra, ovvero attivare per esse la procedura di variazione di cui al Contratto.

3. Ove le variazioni dei termini economici del Contratto non rientrassero nelle casistiche di attivazione della procedura di variazione del corrispettivo, ovvero qualora fossero rilevate in tempi tali da non consentire a CONI di adottare variazioni al budget, CONI stesso provvederà ad accertare in sede di bilancio consuntivo l'eventuale maggiore/minore onere.

### **Art. 13** **(Controversie)**

1. In caso di controversie sull'interpretazione o applicazione del Contratto, previo tentativo di comporre amichevolmente la vertenza comunicando per iscritto l'oggetto e i motivi della contestazione al Comitato di Gestione di cui all'art. 6, le Parti convengono di rimettere la questione esclusivamente al giudizio del Tribunale di Roma.

2. In pendenza del giudizio di cui al comma 1, il Contratto dovrà essere regolarmente eseguito dalle Parti, senza che le reciproche obbligazioni possano essere differite, sospese o interrotte.

### **Art. 14** **(Modifiche e aggiornamenti contrattuali)**

1. Le Parti potranno concordare l'introduzione di nuovi servizi o variazioni nell'esecuzione dei servizi già previsti nel Contratto, anche in relazione ad eventi non previsti e non prevedibili.

2. Sport e Salute potrà richiedere l'attivazione del processo di revisione di cui al comma 1 per sopravvenute necessità organizzative dovute all'efficientamento delle attività ad adempimenti di legge.

3. Le richieste di integrazione dovranno essere esplicitate da CONI in una scheda di sintesi indicante le prestazioni, le finalità, il fabbisogno ritenuto necessario cui seguirà da parte di Sport e Salute la stima delle risorse finanziarie per l'esecuzione del servizio.

**Art. 15**  
**(Trattamento dati)**

1. Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza, durante l'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, di non divulgarli in alcun modo e in alcuna forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.
2. Le Parti sono responsabili per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti, collaboratori, nonché eventuali appaltatori e subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Parti saranno tenute a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

**Art. 16**  
**(Trasparenza)**

1. Sport e Salute è obbligata, nello svolgimento del rapporto contrattuale, ad attenersi rigorosamente alle disposizioni ed agli adempimenti contenuti nella legge 6 novembre 2012, n. 190 (cd. Legge Anticorruzione) e nel Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni" e s.m.i.

**Art. 17**  
**(Oneri fiscali)**

1. Tutti gli eventuali oneri fiscali collegati alla registrazione del Contratto sono a carico di Sport e Salute.




**Art. 18**  
**(Disposizioni transitorie)**

1. L'efficacia del Contratto è fissata dalle Parti a partire dal 1 Luglio 2019.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto che fino al 30 giugno 2019 ha trovato applicazione il contratto di servizio sottoscritto in data 19 giugno 2018.

**Art. 19**  
**(Disposizioni finali)**

1. Ogni eventuale servizio o attività che non sia espressamente previsto nel Contratto dovrà essere specificamente richiesto per iscritto da CONI a Sport e Salute, che potrà fornirla previa verifica positiva della compatibilità normativa e statutaria e definizione del relativo corrispettivo. Rientrano, a titolo esemplificativo, nell'ambito di applicazione della presente disposizione: i.) richiesta, da parte di CONI, della predisposizione ed implementazione di un piano di intervento migliorativo sui CPO; ii.) richiesta di prestazioni da parte della Scuola dello Sport; iii.) supporto nella gestione di altre attività redazionali non previste nel Contratto; iv.) prestazioni ed oneri direttamente attinenti il contenzioso proprio di CONI; v.) richiesta di progetti specifici nell'ambito della ricerca scientifica applicata allo sport.
2. Per tutto quanto non espressamente citato nel Contratto, e nei relativi Allegati, si rinvia alla normativa vigente.

  
Giovanni Malagò  
PRESIDENTE CONI

Rocco Sabelli  
PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO  
SPORT E SALUTE S.P.A.

